TERMINAL
INTERMODALE
VENEZIA

CONDIZIONI GENERALI & TARIFFA GENERALE

Anno 2021

(Decorrenza Luglio 2021)

Marghera Molo A – 30175 Marghera VE – Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 03280930276,
Capitale sociale: Euro 8.000.000 interamente versato – Tel 041 3141911 – Fax 041 3141912

INDICE

1 CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI 3
2 PROCEDURE 3
3 SBARCO/IMBARCO 3
4 INTRODUZIONE MERCI NON CONTAINERIZZATE 3
5 'INTRODUZIONE CONTAINER 4
6 RICONSEGNA DELLE MERCI NON CONATINERIZZATE 4
7 RICONSEGNA DI CONATINER 4
8 IDONEITÀ DELLE AREE OPERATIVE E DI DEPOSITO ASSEGNATE 4
9 SEPARAZIONE DELLA MERCE SOTTOPALANCO O IN AREE DI DEPOSITO 4
10 DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FATTURA E DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE 4
11 TERMINE DI PAGAMENTO DELLE FATTURE 5
12 RIFIUTO DI PRESTAZIONI A CLIENTI INADEMPIENTI 5
13 APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI TARIFFARIE 5
14 OPERAZIONI non previste 5
15 RESPONSABILITA' 5
16 MERCI pericolose 8
17 ORARI DI LAVORO 8
18 RICHIESTE E DISDETTE DI LAVORO 9
19 INOPEROSITA' 9
20 TRASFERIMENTO E DEPOSITO DELLE MERCI 10
21 LIMITI DI APPLICABILITA' DEI PREZZI 10
22 DISCIPLINA DOGANALE DELLE MERCI 11
23 IDONEITA' DELLA NAVE E MERCI PERICOLOSE 12
24 SEGNALAZIONI SUL SERVIZIO 13
25 DIRITTO DI RITENZIONE 13
26 APPLICABILITA' E CONTROVERSIE 13
TARIFFE 14

1 CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI

TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.p.A., di seguito denominata T.I.V., esercita l'attività di sbarco, imbarco, deposito e movimentazione delle merci containerizzate e non all'interno del proprio terminal nel Porto Commerciale di Venezia.

T.I.V. esegue le attività commerciali ai prezzi ed alle condizioni di seguito indicate nei successivi capitoli della presente Tariffa Generale, entro i limiti segnati dalle disponibilità di spazi d'ormeggio ed assumendo gli incarichi di sbarco imbarco nei limiti corrispondenti alle normali esigenze del traffico portuale svolto all'interno del terminal e quando non ostino circostanze particolari o fatti ad essa non imputabili.

Ad insindacabile giudizio del terminal, per particolari esigenze operative potrà essere richiesto il cambiamento di accosto o la disponibilità dell'ormeggio qualora la nave rimanga inoperosa per almeno 24 ore consecutive per cause non imputabili al terminal.

T.I.V. esegue le operazioni portuali ai prezzi ed alle condizioni in vigore entro i limiti segnati dalla propria disponibilità di mezzi, spazio e personale, corrispondenti alle normali esigenze del traffico portuale e quando non ostino circostanze particolari o fatti ad essa non imputabili.

T.I.V. rende pubblica la Tariffa Generale, e le sue eventuali modifiche ed integrazioni, mediante il deposito presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

I prezzi contenuti nella presente Tariffa Generale comprendono i corrispettivi per i servizi tecnici, amministrativi ed organizzativi in genere, nonché per l'utilizzo delle infrastrutture portuali, necessari al normale e regolare svolgimento delle operazioni e si intendono quelli massimi applicabili a fronte dei servizi richiesti.

T.I.V. ha facoltà di rifiutare le sue prestazioni a coloro che precedentemente non abbiano soddisfatto gli impegni assunti o che siano stati posti in mora, oppure che abbiano rifiutato di eseguire il deposito in denaro corrispondente all'ammontare dell'importo delle prestazioni da fatturare.

L'accesso alle zone operative del terminal (magazzini, piazzali e banchine) è consentito alle sole persone preventivamente autorizzate da T.I.V. così come ogni singola operazione che comporti l'utilizzo di mezzi meccanici da parte di terzi.

2 PROCEDURE

Il committente che intende eseguire operazioni di sbarco/imbarco e/o introduzione/riconsegna della merce, è tenuto ad espletare le procedure di seguito indicate. Il mancato rispetto di tali procedure condizionerà l'esecuzione delle operazioni.

3 SBARCO/IMBARCO

L'agente nave fa pervenire per iscritto all'Ufficio Pianificazione il PREAVVISO DI ARRIVO NAVE almeno 48 ore prima dell'arrivo nave (72 per le navi Convenzionali con le informazioni da concordare).

Il PREAVVISO DI ARRIVO NAVE (Portcontainer) deve contenere i seguenti dati:

- nome nave e numero viaggio;
- nome agenzia e linea;
- tipo di nave e i principali dati dello scafo:
- lunghezza e larghezza fuori tutto;
- lunghezza e larghezza boccaporti;

L'agente nave deve consegnare all'Ufficio Pianificazione copia del Manifesto Doganale nei tempi previsti e, ad ultimato sbarco.

Per le navi porta container, almeno 24 ore prima dell'arrivo nave, i container dovranno essere presenti in terminal ed autorizzati dall'agenzia all'imbarco con tutte le formalità, doganali e non, espletate, comunicandoci per iscritto le istruzioni di imbarco..

4 INTRODUZIONE MERCI NON CONTAINERIZZATE

Le merci non containerizzate vengono introdotte dopo la presentazione all'Ufficio Pianificazione del suddetto PREAVVISO DI ARRIVO NAVE e di una richiesta scritta nei tempi e nei modi previsti dalla Tariffa Generale dove dovranno essere indicate le modalità di movimentazione, eventuali punti di aggancio e vincoli particolari ed estremi per poi riconoscere univocamente la merce in colli. Per nave da nominare può essere concesso l'inoltro della merce in aree prestabilite con le spese di eventuali spostamenti sotto palanco a carico del richiedente se non preventivamente concordati.

Gli imballi devono consentire il trasporto via mare (seaworthy) in sicurezza, sia dal punto di vista statico che dinamico; i colli non devono manifestare cedimenti parziali e/o totali e non devono subire distacchi di parti

quando sottoposti ad azioni esterne.

All'atto dell'introduzione il transitario deve presentare copia del documento di trasporto (o equivalente), riportante gli estremi per poter semplicemente identificare inequivocabilmente la merce.

5 'INTRODUZIONE CONTAINER

Per l'introduzione di CONTENITORI è richiesto l'inserimento telematico dei dati di pre-entry da parte dei trasportatori/spedizionieri autorizzati dal terminal e l'emissione del ticket di Gate-In/Out al momento dell'ingresso degli stessi.

6 RICONSEGNA DELLE MERCI NON CONATINERIZZATE

Le merci in convenzionale vengono riconsegnate dopo la presentazione all'Ufficio merci/operativo della PRENOTAZIONE DI RICONSEGNA nei tempi e nei modi previsti dalla Tariffa Generale

Per ritirare la merce a deposito, il ricevitore deve preventivamente consegnare all'Ufficio merci/operativo regolare SVINCOLO rilasciato dall'agenzia, indicando:

- riferimento doganale della merce e relativo numero di posizione;

Per ritiro via CAMION: all'atto della riconsegna il ricevitore deve presentare al personale dell'Ufficio merci/operativo la RICHIESTA DI RICONSEGNA e solo successivamente il veicolo potrà accedere all'area operativa. Il documento dovrà essere debitamente compilato prima dell'arrivo in terminal, sarà poi completato, per quanto di competenza, dal personale del terminal addetto alla ricarica che lo ritirerà.

La RICHIESTA DI RICONSEGNA oltre alle targhe motrice/rimorchio, deve contenere i seguenti dati:

- ragione sociale e relativo timbro del ricevitore stesso;
- nome ex nave;
- data ultimato sbarco;
- imballo e tipo di merce;
- Posizione doganale
- Estremi identificativi univoci della merce in colli

7 RICONSEGNA DI CONATINER

La riconsegna di contenitori PIENI è vincolata dall'inserimento telematico nei sistemi di TIV dei dati di svincolo da parte dell'agenzia o tramite scambio dati via EDI e dello scambio telematico dei dati di sdoganamento tramite AIDA o comunicati da parte del transitario, o spedizioniere doganale. La consegna del contenitore avverrà presentando regolare copia cartacea dello svincolo emesso dall'agenzia (o documento equivalente), dove ci dovrà essere indicato:

a) la ditta di trasporto
b) la targa della motrice
c) il nome del conducente
d) la data di scadenza per la consegna del contenitore.

La riconsegna di contenitori VUOTI è vincolata dell'inserimento telematico nei sistemi di TIV di un numero di prenotazione univoco (numero di Booking).

Per ritiro via VAGONE: all'atto della riconsegna il ricevitore deve presentare la RICHIESTA SPEDIZIONE CARRI FERROVIARI debitamente compilata e che viene completata, per quanto di competenza, dal personale del terminal addetto alla ricarica.

La LISTA DI SPEDIZIONE CARRI FERROVIARI (mod. 9/M2), oltre ai numeri identificativi dei carri, deve contenere i seguenti dati:

a) ragione sociale e relativo timbro del ricevitore stesso;
b) nome ex nave e viaggio

8 IDONEITÀ DELLE AREE OPERATIVE E DI DEPOSITO ASSEGNATE

Salvo diversa richiesta scritta comunicata con ragionevole anticipo dal richiedente le operazioni (ricevitore o caricatore o agenzia), le aree operative e di deposito assegnate si intendono accettate e riconosciute nella loro piena idoneità.

9 SEPARAZIONE DELLA MERCE SOTTOPALANCO O IN AREE DI DEPOSITO

Per le merci convenzionali è' garantita la separazione della merce per polizza compatibilmente alle condizioni di separazione e stivaggio del carico a bordo. Qualora la separazione per polizza non fosse possibile, sarà disposto lo scarico a monte unico con preavviso comunicato al ricevitore.

La successiva separazione sarà possibile a fronte di corrispettivo così pure ogni ulteriore richiesta di separazione.

10 DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FATTURA E DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il richiedente deve presentare prima dell'inizio delle operazioni di sbarco/imbarco una dichiarazione sugli esatti termini di intestazione della fattura ed eventuali

ripartizione delle spese.

Il mancato espletamento nel termine prescritto della suddetta procedura può dar luogo alla sospensione del lavoro e alla fatturazione d'ufficio.

11 TERMINE DI PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture relative ai servizi portuali sono emesse per pronto pagamento da effettuarsi entro il termine massimo di 15 giorni.

Tutti i prezzi sono espressi in Euro.

12 RIFIUTO DI PRESTAZIONI A CLIENTI INADEMPIENTI

T.I.V. ha facoltà di rifiutare le sue prestazioni a clienti che precedentemente non abbiano soddisfatto gli impegni assunti o morosi.

13 APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

Le maggiorazioni previste dalla vigente Tariffa vanno applicate in somma sui prezzi base di tariffa.

14 OPERAZIONI non previste

Le tariffe per operazioni non previste saranno concordate direttamente con la clientela.

15 RESPONSABILITA'

15.1 Limiti di Responsabilità

Per le operazioni eseguite e per i servizi in genere richiesti a T.I.V., essa risponde verso i terzi soltanto entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi e con i seguenti limiti:

- Perdita e/o danneggiamento alla nave, causati da mezzi di sollevamento e/o da altre attrezzature di proprietà del terminal: 10.000.000,00 (dieci milioni) di Euro per evento e, in ogni caso fino al citato limite, la responsabilità di T.I.V. sarà limitata al valore di riparazione o rimpiazzo nel caso l'importo sia inferiore. T.I.V. sarà esente da ogni responsabilità relativa al danneggiamento delle navi, dei relativi mezzi di sollevamento e/o attrezzature, se tali danneggiamenti non saranno notificati immediatamente a T.I.V. e contestualmente non venga emesso dai funzionari di nave un rapporto dei danni, controfirmato da funzionari di T.I.V.;
- Perdita e/o danneggiamento causato ad equipment di proprietà o in uso al committente:
  - 20' cnts: 3.000,00 Euro per evento/container;
  - 40' cnts: 4.200,00 Euro per evento/container;
  - 20' O/T o F/R cnts: 3.600,00 Euro per evento/container;
  - 40' O/T or F/R cnts: 6.200,00 Euro per evento/container;
  - 20' reefer cnts: 15.500,00 Euro per evento/container;
  - 40' reefer cnts: 25.800,00 Euro per evento/container;
- Entro questi limiti, la responsabilità di T.I.V. sarà comunque limitata al valore di riparazione o di rimpiazzo nel caso l'importo sia inferiore
- Perdita o danneggiamento del carico: 104.000,00 (centoquattromila) Euro per evento/reclamo,
- Richiesta di indennizzo per morte, lesioni personali e / o qualsiasi altro danno da ciò derivante o conseguente, indipendentemente dal numero di persone coinvolte: 1.550.000,00 (un milionecinquecentocinquantamila) Euro come limite massimo per evento o, indipendentemente dal numero delle persone decedute o infortunate, entro il limite di: 520.000,00 (cinquecentoventimila) Euro per persona deceduta o infortunata. Se l'evento che ha cagionato la morte o le lesioni personali o altri danneggiamenti appena citati, è anche dovuto ad azioni o errori del committente, T.I.V. sarà responsabile per la parte imputabile a propria colpa.
- La responsabilità massima aggregata di T.I.V., sottostando a questa clausola, non eccederà in ogni caso i: 10.000.000,00 (dieci milioni) di Euro per anno.

15.2 Garanzie sulle merci introdotte a deposito

Fatto salvo per le merci pericolose ufficialmente dichiarate tali, con lo stesso fatto della richiesta del servizio o dell'introduzione al terminal, il committente garantisce che le merci – compresi i contenitori – introdotti nel terminal T.I.V:

- non sono pericolose o infiammabili o soggette a divenire tali nella forma in cui esse vengono consegnate e/o in cui sono previste rimanere entro le aree di T.I.V.;
- non sono tossiche, né soggette a produrre polveri, gas, fumi, liquidi o radiazioni nocive;
- non sono infestate, anche da parassiti, marcescenti, sottoposte ad azioni di funghi né soggette a divenire tali

durante la sosta entro le aree di T.I.V.;
- non sono surriscaldate né soggette a divenire tali durante la sosta entro le aree di T.I.V.;
- non sono contaminate o possano causare pericoli, lesioni, inquinamento o danni a persone o altre cose o alle strutture di T.I.V. , o agli adiacenti spazi acquei od aerei;
- non necessitano di alcuna speciale protezione per la conservazione (salvo diverso accordo tra T.I.V. ed il committente) derivanti da vulnerabilità del carico a calore, freddo, umidità, salinità, vicinanza con altre merci, o ad infiammabilità, ma possono rimanere al sicuro se lasciate all'aperto entro le aree scoperte di T.I.V.;
- non contengono droghe (salvo licenza o legale autorizzazione del committente), materiale di contrabbando, o comunque illegale;
- sono adeguatamente e sufficientemente condizionate;
- sono adeguatamente e sufficientemente marcate, documentate, etichettate ai fini operativi portuali, doganali e simili;
- gli imballaggi o la merce stessa sono adeguatamente marcati ed etichettati con avvertenze circa la natura pericolosa della merce, le precauzioni da adottare per la movimentazione della stessa e, nel caso di fuoriuscita di materiale nocivo, le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza e la salute delle persone destinate a movimentare o a venire in contatto con le merci;
- sono marcate o etichettate in maniera tale da poter inviare al cliente comunicazioni in qualsiasi momento durante la sosta delle merci presso le aree di T.I.V.

15.3 Responsabilità per danni: cause di esclusione

T.I.V., per lo svolgimento delle operazioni eseguite in conformità alla presente Tariffa Generale, non sarà ritenuta responsabile di alcun danno, salvo che venga provato che lo stesso sia dovuto a negligenza o alla negligenza di qualsiasi persona alle dipendenze del terminal.

T.I.V. non è in alcun modo responsabile (sia per negligenza o quant'altro) della perdita, errata consegna o danno alle merci o di qualsiasi deficienza relativa se le stesse siano riconducibili ad alcuna delle cause seguenti:

- casi fortuiti, forza maggiore, atti di Dio (es. burrasche, tempeste, fulmini, inondazioni, grandine, vento forte e simili);
- incendio (incluse le azioni per l'estinzione dello stesso), esplosione, fumo;
- caduta di aerei o di relativo materiale;
- scioperi, assemblee, serrate, azioni sindacali anche locali o aziendali;
- scarsità di risorse, impianti, macchinari, carburante, risorse energetiche;
- sommosse civili;
- restrizioni imposte direttamente o indirettamente dal governo o pubbliche Autorità;
- atti di stato da parte governi stranieri, guerre, azioni di boicottaggio o di embargo commerciale;
- furto, dolo, scasso e similari azioni criminose, salvo che non venga provato che tali azioni siano riconducibili a personale alle dipendenze del terminal o a condotta negligente dello stesso;
- natura o vizio intrinseco delle merci;
- azioni di parassiti, insetti, funghi, marciume o corrosione;
- calore o freddo, incluso quello interno alle stesse merci;
- errata o insufficiente indicazione della natura, qualità e quantità della merce, anche dovuta ai contrassegni o ai documenti accompagnatori;
- difetto di imballaggio, errato stivaggio delle merci in arrivo, erronea, impropria o insufficiente, marcatura, documentazione, etichettatura;
- ogni atto intrapreso da T.I.V., dai suoi dipendenti od agenti, ragionevolmente ritenuto necessario per la sicurezza o la tutela di persone, cose e merci;
- mancata prontezza, insufficienza, o ritardata consegna di documenti o informazioni di carattere doganale.

T.I.V. non assume responsabilità alcuna per conseguenze commerciali dovute a ritardata consegna delle merci.

T.I.V. non è responsabile dei danni causati alla nave quando, adottando le usuali modalità di movimentazione:

- le caratteristiche delle merci siano tali da rendere normalmente ricorrente il verificarsi di danni a causa delle predette operazioni;
- la nave abbia caratteristiche diverse da

quelle del tipo porta contenitori specializzate o vi sia la presenza di ingombri quali, ad esempio: mezzi di carico della nave, sovrastrutture, mastre, apparecchiature elettriche, eccetera, in posizioni ravvicinate alle zone destinate alla sistemazione dei contenitori con le gru di banchina;
- le guide all'interno delle stive non siano in condizioni idonee.

T.I.V. in ogni caso non è responsabile dei ritardi che possano presentarsi nelle operazioni doganali, né di quelli prodotti dall'eccessiva richiesta di servizi, da deficienza dei mezzi di trasporto o da qualunque altra causa non da esso dipendente.

T.I.V. non risponde altresì per danni a contenitori, merce non containerizzata, autoveicoli e vagoni ferroviari, che vengano accertati successivamente all'uscita dal terminal.

Il Vettore, all'atto del ritiro dei contenitori o altre merci è tenuto a verificarne l'integrità e di elevare immediatamente eventuali riserve in forma scritta. I danni ai contenitori dovranno essere riportati nello stampato "gate in/out" completando anche la parte "container interchange" per le operazioni di introduzione e riconsegna via terra, e nel "Rapportino Danni mod.7.04" per le operazioni di imbarco e sbarco. Entrambi i documenti saranno da ritenersi validi solamente se controfirmati da personale TIV o da questi incaricato.

15.4 Responsabilità nel deposito di merci particolari e/o ad alto valore unitario

Il committente esonera il terminal da ogni responsabilità per eventuali effetti di contaminazione o inquinamento delle merci depositate, salvo il caso in cui il committente dichiari espressamente, prima del deposito delle merci, che queste per loro natura non possono venire a contatto con materiali diversi, accettando di corrispondere la maggiorazione che verrà di volta in volta concordata, fermo in ogni caso restando il diritto del terminal di rifiutare quel particolare carico, anche in deroga ad accordi commerciali di portata generale.

Rimane comunque inteso che l'accettazione da parte del committente o di un suo rappresentante legittimo del luogo di stoccaggio della merce proposto dal terminal esonera in ogni caso quest'ultimo da ogni responsabilità.

Circa la manipolazione, movimentazione e deposito merci ad alto valore unitario (sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere), tenuto conto della mancata conoscenza del valore delle merci che vengono manipolate nell'ambito del terminal sia per le merci all'aperto che per le merci a magazzino, preso atto dell'enorme responsabilità che il terminal si assume nel manipolare merci ad alto valore unitario sia per le merci su contenitori che per le merci in colli, è prevista la formale preventiva comunicazione del valore del collo e, per la parte che supera il valore normalmente coperto da assicurazione del terminal, è previsto l'obbligo di una specifica assicurazione, a cura e spese del committente, contro furto, incendio, danno, ecc. a carico della merce; l'eventuale mancata comunicazione del valore rilevante della merce, comporterà il riconoscimento del danno al cliente nell'ambito della soglia massimale prevista dalla citata copertura assicurativa del terminal.

15.5 Responsabilità nel deposito delle merci all'aperto

La merce verrà depositata all'aperto. T.I.V. non assume pertanto responsabilità alcuna per merci che debbano essere depositate a magazzino se tale forma di deposito non sia stata preventivamente concordata.

15.6 Accertamenti e riserve

All'atto del ricevimento delle merci il terminal verificherà la condizionatura dei relativi colli, e nel caso di constatata anomalia farà gli opportuni accertamenti in contraddittorio sulla condizionatura ed eventualmente sul peso, esponendo le relative riserve nel documento di ricevuta della merce o altrimenti per iscritto.

T.I.V. prende in consegna i container pieni senza controllo del contenuto provvedendo esclusivamente alla verifica del sigillo ed allo stato esteriore del container e pertanto T.I.V. non può essere chiamato a rispondere per vizi, avarie ed identità delle merci in essi contenuti.

T.I.V. non può essere chiamato a rispondere per vizi, avarie ed identità delle merci se questi sono constatati dopo la riconsegna agli aventi diritto.

15.7 Effetti delle riserve

Le riserve espresse da T.I.V. all'atto dell'accettazione delle merci e dei container

a deposito sono valide per i suoi rapporti con le parti interessate e la liberano da ogni conseguente responsabilità per tutti i vizi e/o le avarie che si dovessero successivamente manifestare.

16 MERCI pericolose

Fermo restando le vigenti disposizioni di legge e le ordinanze delle Autorità marittime e portuali in materia di merci pericolose, al fine di garantire la massima sicurezza per persone e cose nello svolgimento delle operazioni:

a) T.I.V. si riserva di accettare o meno le richieste di movimentazione per l'imbarco/sbarco di merci pericolose in relazione alle caratteristiche delle stesse ed alle misure di sicurezza da adottarsi a suo insindacabile giudizio.
b) Qualsiasi operazione di movimentazione di merci pericolose dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio Pianificazione al quale dovrà essere presentata, al fine di stabilire con sufficiente anticipo le misure di sicurezza da adottare e per le valutazioni del caso, almeno la scheda tecnica recante le caratteristiche delle merci.
c) T.I.V. accetterà la sosta e/o il deposito o piazzale delle merci pericolose nei limiti della propria disponibilità.
d) T.I.V. non accetterà lo stoccaggio a piazzale ed il deposito a magazzino di tutte le merci per le quali le vigenti leggi ne vietino tale stoccaggio ovvero ne stabiliscano l'immediato allontanamento dall'ambito portuale.
e) T.I.V. accetterà per le merci in colli i seguenti tipi di imballo: casse, gabbie, fusti su paletta a norma che siano rigidamente vincolati alla paletta stessa, contenitori, il tutto rispondente alle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di imballaggi per merci pericolose.
f) I container dichiarati contenere merci pericolose, dovranno arrivare correttamente etichettati e copia dei documenti di accompagnamento (multimodal e scheda di sicurezza) dovrà essere fatta pervenire all'ufficio Pianificazione almeno il turno di lavoro precedente dell'accettazione del container stesso in terminal (sia per contenitori in sbarco che in introduzione).
g) Non dovranno essere introdotti in terminal merci e/o container etichettati con i simboli di merci pericolose quando non lo sono. In caso di rinvenimento la rimozione sarà onerosa.

17 ORARI DI LAVORO

17.1 Orari di lavoro e modalità

Gli orari di lavoro nel terminal sono articolati come segue:

Per operazioni nave:

dal lunedì al sabato

1° turno 08.00 / 14.00

2° turno 14.00 / 20.00

3° turno 20.00 / 02.00 (serale) – previsto su richiesta dell'utente e soggetto a disponibilità manodopera e mezzi.

domenica e festivi

previsti su richiesta dell'utente, con eventuale supplemento previsto su richiesta dell'utente e soggetto a disponibilità manodopera e mezzi.

1° turno 08.00 / 14.00

2° turno 14.00 / 20.00

Per operazioni da o per deposito:

dal lunedì al venerdì

07.00 / 19.30 per i contenitori e 08.00 / 16.00 per le merci non containerizzate – sono possibili estensioni dell'orario di lavoro su richiesta dell'utente da concordarsi con T.I.V.;

sabato

08.00 / 13.00 per i contenitori – su richiesta del cliente per le merci non containerizzate.

17.2 Ricorrenze previste

Sono da considerarsi ricorrenze festive:

- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì di Pasqua
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
- il 2 giugno, Festa della Repubblica
- il 15 agosto, Assunzione della B.V. Maria
- il 1° novembre, Festa di Ognissanti
- il 21 novembre, Madonna della Salute
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 26 dicembre, S. Stefano

Nelle giornate sopra indicate troverà applicazione il supplemento per lavoro svolto nei turni festivi.

Sono da considerarsi giornate semifestive

con unico turno 08.00 / 14.00

- il 24 Dicembre, Vigilia di Natale
- il 31 Dicembre, ultimo giorno dell'anno.

Sono da considerarsi giornate non lavorative le seguenti festività:

- il 1° gennaio, Capodanno
- il 1° maggio, Festa del Lavoro
- il 25 dicembre, Natale
- la Domenica di Pasqua

17.3 Dichiarazione di giornata non lavorativa

Qualora il terminal dovesse dichiarare, a suo insindacabile giudizio, l'impossibilità di eseguire le prestazioni lavorative per condizioni climatiche avverse o per altri eventi di forza maggiore, le operazioni al terminal verranno sospese per il periodo ritenuto necessario.

18 RICHIESTE E DISDETTE DI LAVORO

18.1 Disciplina delle richieste di lavoro

Il terminal soddisfa, per quanto possibile, le richieste di lavoro giornalmente presentate, al fine della più razionale utilizzazione delle maestranze e dei meccanismi nonché in relazione agli impegni commerciali precedentemente assunti.

Le richieste di prestazioni di servizio debbono essere proporzionate ai quantitativi di merce da movimentare.

In caso di richieste in eccesso, il terminal si riserva di applicare gli addebiti commisurati al valore delle inoperosità previste nei singoli capitoli.

Nelle operazioni di sbarco (o di imbarco) con modalità per diretto i clienti debbono assicurare un costante afflusso di veicoli per il ritiro (o la consegna) sottobordo della merce. Qualora si verificassero interruzioni e/o rallentamenti nelle operazioni sopradescritte, per insufficiente numero veicoli e/o per altra causa non imputabile al terminal, ogni onere conseguente per inoperosità verrà addebitato.

Nelle operazioni da/per deposito, ciascun utente è tenuto a rispettare i quantitativi ordinati. Qualora la differenza tra quantitativo ordinato e quantitativo effettivamente manipolato superi il 5%, l'addebito relativo alle operazioni verrà calcolato sul quantitativo maggiore; nel caso in cui il manipolato superi l'ordinato in misura maggiore al 5%, il terminal si riserva la facoltà di mettere in atto i provvedimenti che riterrà necessari a garantire il regolare svolgimento delle operazioni programmate.

a) Richieste di lavoro

Tutte le ordinazioni devono pervenire all'Ufficio Pianificazione (o all'ufficio merci/operativo in caso di merce non containerizzata) del terminal per mail entro i seguenti termini:

- per le operazioni da eseguire dal martedì al sabato, entro le ore 14:30 del giorno precedente non festivo;
- per le operazioni da eseguire nella giornata di lunedì, domenica o festivo, entro le ore 10:00 del giorno precedente non festivo.

b) Variazioni e disdette delle richieste di lavoro

Le variazioni e le disdette delle richieste di lavoro dovranno pervenire all'Ufficio Pianificazione (o all'ufficio merci/operativo in caso di merce non containerizzata) del terminal per mail entro i seguenti termini:

- per le operazioni previste dal lunedì al venerdì, entro le 06.30 dello stesso giorno;
- per le operazioni previste nella giornata di sabato, domenica o festivo, non è possibile effettuare alcuna disdetta.

c) Applicazioni normative per minimi tariffari

Qualora il quantitativo da movimentare non giustifichi l'impiego di personale e meccanismi necessari all'espletamento delle operazioni richieste, si farà riferimento ai prezzi previsti al Cap. 3.3 – Servizi a tempo.

19 INOPEROSITA'

19.1 Condizioni di applicabilità

Per i casi di ritardo, interruzione o mancato inizio delle operazioni, quando tali eventi siano indipendenti dal terminal, T.I.V. si riserva di applicare, in aggiunta ai corrispettivi per i servizi prestati, una tariffa oraria per turno/squadra soggetta agli eventuali supplementi.

La predetta tariffa non è dovuta in caso di anticipato licenziamento delle squadre per "fine nave" o "fine stiva", purché le ordinazioni effettuate non siano in eccedenza rispetto alle effettive necessità tecniche. A tale fine, una nave che effettui uno spostamento nell'ambito del terminal, da una banchina all'altra, potrà nuovamente usufruire del "fine nave" o "fine stiva".

Nel caso di ritardato arrivo nave da mare

rispetto all'orario richiesto dall'inizio delle operazioni, la tariffa di cui al primo comma si applica a decorrere:

- dalle ore 8.00 per le richieste di lavoro relativo al 1° turno;
- dalle ore 14.00 per le richieste di lavoro relative al 2° turno;
- dalle ore 20.00 per le richieste di lavoro relative al 3° turno.

Qualora il quantitativo di merce da movimentare o movimentato non giustifichi, o abbia giustificato, il personale e/o i mezzi da impiegare o impiegati nell'espletamento delle operazioni, beninteso per cause dipendenti dalla nave, dal carico, dalle istruzioni impartite dal comando nave e/o dal ricevitore/caricatore e comunque per eventi non dipendenti dal terminal, T.I.V. si riserva di applicare la seguente tariffa per turno/squadra soggetta agli eventuali supplementi:

- –per navi con carico di merci non containerizzate Euro 10.000,00
- per tutte le altre navi Euro 8.000,00

19.2 Modalità di calcolo

Per il calcolo delle inoperosità vengono conteggiati tutti i periodi di non lavoro, non inferiori a 15 minuti, intervenuti in ciascun turno. Il totale viene arrotondato, per eccesso o per difetto, all'ora più vicina.

Le tariffe orarie relative all'inoperosità per ciascun tipo di traffico sono calcolate sulla base di quanto esposto nel precedente articolo.

20 TRASFERIMENTO E DEPOSITO DELLE MERCI

20.1 Assegnazione degli spazi

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, il terminal assegna gli spazi per il deposito delle merci in relazione alle proprie esigenze organizzative e gestionali.

Il terminal si riserva la facoltà di rimuovere d'ufficio le merci e le cose giacenti fuori dalle aree stabilite addebitando agli interessati ogni onere conseguente.

Il committente ha l'obbligo di ritirare l'intero carico introdotto a deposito. Decorsi sei mesi dal deposito, salvo specifico accordo con l'avente diritto, la merce verrà considerata abbandonata, il terminal avrà facoltà di venderla o distruggerla portando a carico del depositante tutte le spese necessarie allo smaltimento delle merci abbandonate, e comunque delle scorie e scarti, fermo comunque restando il diritto del terminal a percepire il corrispettivo del deposito sino all'effettivo asporto.

20.2 Trasferimento delle merci

I prezzi esposti nella presente Tariffa non comprendono, se ciò non è espressamente indicato, alcun corrispettivo per il trasferimento della merce da sottobordo di nave o chiatta alle aree di deposito, o viceversa, salvo colli eccezionali per i quali tale corrispettivo sia previsto o quanto diversamente concordato con il terminal.

Le tariffe di sottopalanco non includono alcun tipo di trasferimento merce per/da sottobordo nave.

Nei casi in cui della merce debba essere movimentata su disposizione delle Autorità competenti o per cause di forza maggiore e/o per cause comunque non imputabili a T.I.V., le spese di qualsiasi natura sostenute dal terminal per tali eventi dovranno essere rimborsate da colui il quale è disponente della merce al momento della disposizione impartita; T.I.V. si riserva comunque di chiedere eventuali idonee garanzie. Tali movimentazioni saranno assoggettate a condizioni economiche da determinarsi sulla base delle effettive spese sostenute da T.I.V. Quanto sopra è applicabile anche a merci soggette ad eventuali prescrizioni o a disposizioni da parte delle competenti Autorità.

20.3 Franchigia

Per i container e le merci introdotti nelle aree di T.I.V. la franchigia decorre dal giorno di sbarco dalla nave o dal giorno dell'introduzione a deposito. I periodi di franchigia sono esposti nel capitolo corrispondente ad ogni singolo traffico.

Le merci non destinate all'imbarco su nave operante presso T.I.V. ed eventualmente accolte a deposito non godranno di alcun periodo di franchigia.

20.4 Pagamento diritti di deposito

Il pagamento dei diritti di deposito va eseguito al momento del ritiro della merce, salvo diversamente accordato dal terminal per iscritto. Le tariffe relative ai diritti di deposito per ciascun tipo di traffico sono esposte nel corrispondente capitolo.

21 LIMITI DI APPLICABILITA' DEI PREZZI

21.1 Condizioni delle stive e/o del carico nelle stive

Le tariffe di sbarco previste per le merci alla rinfusa sono valevoli per merci disposte in

stive con carico completo e che consentano una normale operatività. In caso contrario (stive a mezzo carico o "a finire", merci stivate non a regola d'arte, eccessiva coesività della merce, presenza di corpi estranei, ecc.) saranno applicate delle maggiorazioni da stabilirsi di volta in volta.

Qualora il carico risultasse frammischiato, o comunque non operabile nei modi usuali, verranno applicati dei supplementi da stabilirsi di volta in volta.

Le stive contenenti, o destinate a ricevere, merci in colli devono essere in condizioni tali da consentire lo sbarco o l'imbarco con le maestranze, i meccanismi e le attrezzature usualmente impiegate dal terminal.

I maggiori oneri conseguenti ad eventuali anomalie riscontrate saranno a carico del committente.

21.2 Pesature, differenze peso e obblighi particolari

Ai fini della fatturazione, per le merci introdotte a deposito sulla base del peso dichiarato dal cliente il terminal procede all'addebito dei corrispettivi computati su detto peso. Qualora, a ritiro avvenuto, il peso riscontrato eccedesse il dichiarato, si procederà alla fatturazione d'ufficio di quanto non addebitato al momento dell'introduzione. Nel caso il peso riscontrato fosse inferiore al dichiarato si riconoscerà, su richiesta del cliente, il rimborso di quanto addebitato in eccesso limitatamente alla fase nave. Ai fini delle responsabilità per eventuali ammanchi, il terminal non sarà vincolato dal peso dichiarato dal cliente, salvo verifica dello stesso in contraddittorio all'atto dell'introduzione a deposito, richiesta dal cliente e da effettuarsi a sue spese.

22 DISCIPLINA DOGANALE DELLE MERCI

22.1 Disciplina della posizione doganale delle merci introdotte nei depositi portuali

Il ritiro della merce depositata è subordinato alla presentazione al terminal (o al procuratore doganale del terminal) di copia del documento doganale emesso per ogni partita di merce (con riferimento al numero identificativo della partita assegnata dal terminal) o all'inserimento telematico dei dati tramite uno spedizioniere autorizzato dal terminal, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.

In ogni caso, qualsiasi cambiamento del regime doganale della merce dovrà essere notificato al terminal (o al suo procuratore doganale), nel minor tempo possibile, allegando copia del documento autorizzante il cambiamento stesso.

Infatti l'intera area di TIV è un Recinto di Temporanea Custodia, autorizzato ad operare anche come Deposito Doganale Privato e come Deposito Fiscale ai fini I.V.A. (ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331 e successive modificazioni e integrazioni).

a) Dichiarazioni ai fini doganali

TIV, come gestore del deposito doganale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni doganali vigenti ed alla tenuta della contabilità materie, assumendone la responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Dogane. Il gestore del deposito è tenuto a comunicare eventuali eccedenze o mancanze riscontrate su ogni dichiarazione doganale. Pertanto il depositante è tenuto a comunicare al terminal ogni elemento utile ai fini di una corretta gestione del deposito doganale, nei modi e nei tempi richiesti.

Il depositante assume piena responsabilità per le dichiarazioni rese all'atto della richiesta di introduzione della merce a deposito. Ogni onere derivante al depositario per difformità riscontrate dalla Dogana rispetto a quanto dichiarato saranno portate a carico del depositante. TIV declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti alle merci per errata o insufficiente dichiarazione o per mancato rispetto dei termini utili per la presentazione delle domande.

Per il ritiro delle merci non containerizzate, il richiedente dovrà indicare nella RICHIESTA DI RICONSEGNA per iscritto gli estremi della bolletta, o altro documento doganale, che autorizza l'uscita delle merci dagli spazi doganali, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.

b) Temporanea Custodia e Deposito Doganale Privato

I vettori, nell'interesse dei loro rappresentanti, sono tenuti a porre la massima attenzione alle scadenze temporali previste per il deposito delle merci in Temporanea Custodia (90 giorni per le merci estere) al fine di evitare l'abbandono della merce e quindi la vendita all'asta stessa. Si ricorda che alla scadenza dei termini previsti per la Temporanea Custodia, senza che la merce depositata abbia già avuto una destinazione doganale, è onere del depositante inoltrare al gestore doganale la richiesta di "passaggio a

regime di Deposito Doganale Privato" (messa a lunga giacenza) della merce interessata. Detta richiesta dovrà pervenire per email a TIV o suo procuratore doganale con un congruo anticipo e dovrà contenere TUTTI gli elementi utili e necessari all'espletamento della relativa pratica doganale, il cui onere sarà portato a carico del richiedente.

Per tale procedura si dovrà emettere un documento (IM7) allegando la documentazione attestante l'origine, la provenienza, la classificazione doganale della merce, il valore e la quantità. Ferme restando i termini temporali previsti dalla legge doganale, nel caso i dati o la documentazione non siano reperibili immediatamente, il richiedente potrà presentare gli stessi anche successivamente, ma non oltre i 30 giorni, salvo diverse disposizioni doganali. In tal caso TIV, essendo per legge il garante dei diritti doganali, svincolati al momento dell'importazione o rispedizione all'estero della merce, non assume alcuna responsabilità qualora la Dogana dichiarasse la merce abbandonata.

TIV si riserva la facoltà di accettare la merce in regime di Deposito Doganale Privato in relazione agli spazi disponibili.

c) Deposito Fiscale IVA

Per usufruire del deposito fiscale ai fini IVA, la clientela dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti procedure:

per l'introduzione della merce il depositante dovrà:

- compilare formale richiesta di richiesta di introduzione della merce nel Deposito Fiscale ai fini IVA, in apposito formato, ed inviarla per email prima di iniziare l'operazione doganale al procuratore doganale di TIV, all'ufficio Pianificazione ed all'ufficio Fatturazione, in orario d'ufficio (08.00-12.00/13.00-17.00 dal lunedì al venerdì);
- consegnare al procuratore doganale di TIV due copie della bolletta doganale IM4 riportante al punto 44 la dicitura "merce da introdurre nel deposito IVA ; gestore TIV spa Porto Marghera; codice del magazzino 29544T"
- consegnare due copie dell'esemplare figlia al procuratore doganale di TIV, una delle quali verrà restituita con timbro e firma di presa in carico e dovrà essere consegnata in Dogana per l'appuramento della bolletta;
- consegnare la dichiarazione di importazione il giorno stesso in cui la medesima è stata licenziata dalla Dogana.
- Per l'estrazione della merce, il depositante dovrà consegnare al procuratore doganale di TIV (sempre in orario d'ufficio):
- copia dell'autofattura ai sensi dell'art.13, 3°comma, DPR 633/72, il giorno stesso dell'estrazione, con data uguale o posteriore a quella dell'introduzione, se la merce è destinata al territorio nazionale
- copia della bolletta di esportazione se la merce è destinata all'esportazione
- copia della fattura di vendita non imponibile ex art.41 del DL 331/93 se la merce è destinata a cessione intracomunitaria.

d) Abbandono delle Merci

Nel caso in cui la merce venga posta in abbandono, sia per espressa dichiarazione del depositante che per effetto della legge doganale, l'onere conseguente alla ricognizione doganale di abbandono verrà posto a carico del depositante.

Nel caso la merce venga distrutta per ordine dell'Autorità competente, anche l'onere conseguente verrà posto a carico del depositante.

23 IDONEITA' DELLA NAVE E MERCI PERICOLOSE

23.1 Idoneità della nave e merci pericolose

Premesso che l'accettazione della merce avverrà ad insindacabile giudizio del terminal, il comandante della nave dovrà assolvere nelle tempistiche corrette tutti gli obblighi previsti dal Blu Code della IMO e dalle regolamentazioni ed ordinanze delle Autorità marittime e portuali.

Le merci pericolose potranno essere accettate solo previa presentazione, almeno 48 ore prima del loro arrivo, della scheda informativa di sicurezza, per le merci convenzionali necessita anche il nullaosta all'imbarco/sbarco rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'ordinanza 87/88 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui nei materiali venissero ritrovati residuati bellici, elementi radioattivi, contenitori di materie pericolose allo stato solido, liquido o aeriforme, sostanze pericolose non previste (es. amianto), o recipienti supposti contenere sostanze pericolose (ad esempio recipienti anche a pressione ancora integri), il terminal può:

- se i reperti suddetti sono ancora a bordo, sospendere la discarica e liberare

l'accosto;

- se i reperti sono già stati scaricati, del tutto o in parte, sospendere la discarica del carico rimasto a bordo e liberare l'accosto.

In ogni caso tutte le spese conseguenti al ritrovamento dei reperti sopra citati saranno poste a carico del disponente della merce, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di smaltimento, inoperosità, recinzione, guardianaggio, sosta.

24 SEGNALAZIONI SUL SERVIZIO

Eventuali segnalazioni, reclami, difformità, etc., devono essere presentati presso l'ufficio protocollo (segreteria) della sede di TIV all'indirizzo:

Terminal Intermodale Venezia S.p.A.

Porto Commerciale – Molo A –

30175 Marghera (VENEZIA)

Oppure tramite Fax al numero +39 041 3141912

indirizzo email : tiv.segreteria@tiv.it

25 DIRITTO DI RITENZIONE

T.I.V. ha la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione di cui all'articolo 2756 del Codice Civile sulle merci movimentate e/o depositate fino alla concorrenza delle somme per le quali il cliente o qualsiasi altro soggetto sia debitore nei confronti di T.I.V.

26 APPLICABILITA' E CONTROVERSIE

26.1 Condizioni di applicabilità

Le presenti clausole contengono norme a garanzia, come pure esclusione e limiti di responsabilità, a favore di T.I.V., la quale non assume alcun obbligo di stipulare assicurazioni (e non effettua addebiti a tale titolo) nei confronti dei committenti, i loro dipendenti, e delle merci. I committenti sono pertanto tenuti ad effettuare proprie assicurazioni al riguardo.

Le presenti clausole si applicano a tutti i legali rapporti tra T.I.V. ed i propri committenti e non possono essere variate, tranne che per iscritto da un legale rappresentante di T.I.V. o di un suo delegato.

Nessun dipendente o agente di T.I.V. ha la facoltà di fare dichiarazioni, variazioni, rinunce, o dichiarazioni di incompatibilità riguardanti le presenti clausole, verbalmente o di fatto, o stipulare qualsiasi contratto collaterale o altri accordi per i quali non si applichino le presenti clausole.

26.2 Accettazione delle clausole

L'accettazione da parte del committente delle presenti clausole può essere espressa, ma anche se non resa espressamente, l'accettazione sarà tacita nel momento in cui il cliente entra in legale rapporto con T.I.V.

In particolare si presume che tale accettazione sia avvenuta nel caso di introduzione o consegna di merci/container nelle aree di T.I.V. e/o la consegna di documenti relativi al carico o qualsiasi richiesta scritta o verbale di accesso alle aree di T.I.V. o di servizi o dell'uso di risorse o impianti da parte o per conto di un committente.

Ogni committente che si avvalga dei servizi o delle aree di T.I.V. relativamente alle merci/container garantisce di avere l'autorità, da parte di tutti i soggetti aventi titolo o interesse su tali merci/container, di accettare le presenti clausole per loro conto, come pure per proprio conto.

26.3 Controversie

Eventuali controversie sulla presente Tariffa Generale saranno regolate in base alle vigenti leggi italiane.

26.4 Foro competente

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Venezia.

TARIFFE

T.1. TRAFFICO CONTAINER

T.1.1. Servizio di sbarco/imbarco in orario ordinario

• containers da 20' pieni	€	**145,00**	per unità
• containers da 20' vuoti	€	**115,00**	per unità
• containers da 40' pieni	€	**175,00**	per unità
• containers da 40' vuoti	€	**150,00**	per unità

I prezzi sopra esposti comprendono i corrispettivi relativi a:

- sbarco o imbarco
- posizionamento a piazzale
- introduzione o riconsegna da/a veicolo
- servizio di pianificazione e reporting.

I prezzi esposti escludono i corrispettivi relativi a:

- apertura/chiusura boccaporti (eventuale addebito come 4 movimenti di container pieni 40' per ciascun boccaporto)
- introduzione/riconsegna da/su carro ferroviario
- rizzaggio/derizzaggio dei container a bordo nave (twistlock/lashing bars)

T.1.2. Tramacco (shifting) in orario ordinario

• in stiva (1 movimento)	€	110,00	per unità
• via banchina (2 movimenti)	€	160,00	per unità

T.1.3. Trasbordi (transhipment) in orario ordinario

• containers da 20' pieni o vuoti	€	130,00	per unità
• containers da 40' pieni o vuoti	€	130,00	per unità

T.1.4. SERVIZI ALTRI

T.1.4.1. Spostamenti per cambio nave/viaggio, porto, pesatura, rientro in città, ecc.

• Cambio nave/viaggio/porto di destino – rientro in città	€	55,00	per unità
• Alzate, trasferimenti e scartaggi a piazzale container per cambio porto/nave/viaggio, pesatura. rientro in città. ecc.	€	65,00	per movimento

T.1.4.2. Servizi per containers reefer

• primi due giorni (indivisibili)	€	120,00	per unità
• dal 3° giorno (per giorno)	€	70,00	per unità
• settaggio temperatura	€	40,00	per unità

T.1.4.3. Servizi per applicazione/rimozione sigilli e marche IMO			
Applicazione etichette (fornite dal Cliente) e/o rimozione etichette IMO (per container)	€	45,00	per container
Fornitura etichette IMO	€	5,00	per etichetta
Applicazione (sigillo fornito da Cliente) e/o rimozione sigillo	€	15,00	per unità
Fornitura sigillo	€	5,00	per sigillo
T.1.4.4. Messa a disposizione container per visite ispettive:			
T.1.4.4.1. Messa a disposizione container per visita doganale/sanitaria/fitopatologica/ecc. in area T.I.V.	€	130,00	per unità
(la tariffa include il trasferimento e posizionamento del container in area visite all'interno dei locali coperti in uso a TIV, la rimozione del sigillo, l'apertura delle porte, la movimentazione fino a 3 colli non superiori a 25 kg. movimentabili a mano, la successiva chiusura dopo l'ispezione ed apposizione sigillo fornito dai rappresentanti della merce, il trasferimento e posizionamento a piazzale del container)			
T.1.4.4.2. Trasferimento container per visita impianto scanner (solo scanner)	€	100,00	per unità
(la tariffa include il trasferimento ed il successivo riposizionamento del container a piazzale)			
T.1.4.4.3. Messa a disposizione container per visita doganale ed impianto scanner.	€	157,00	per unità
(la tariffa include il trasferimento all'impianto scanner, posizionamento del container in area visite all'interno del terminal, la rimozione del sigillo, l'apertura delle porte, la movimentazione fino a 3 colli non superiori a 25 kg. movimentabili a mano, la successiva chiusura dopo l'ispezione ed apposizione sigillo fornito dai rappresentanti della merce, il trasferimento e posizionamento a piazzale del container)			
T.1.4.4.4. Messa a disposizione container per fumigazione in area T.I.V. con preavviso prima dell'ingresso in terminal del container	€	110,00	per unità
(la tariffa include il trasferimento e posizionamento del container in apposita area all'interno del terminal ed il successivo riposizionamento a piazzale del container)			
In caso dii mancato preavviso ovvero di ritardi nell'esecuzione del controllo saranno addebitati a titolo di penale Euro 100.00 per container. Oltre agli scartaggi in piazzale			
T.1.4.4.5. Trasferimento container per visita ispettive presso Punto di Ispezione Frontaliera del Porto	€	140,00	per unità
T.1.4.5. Servizio di svuotamento per visite ispettive presso T.I.V.			
T.1.4.5.1. Svuotamento parziale container 20'/40' da 4 a 12 colli movimentabili a mano – massimo 25 kg/cad.	€	70.00	per unità
T.1.4.5.2. Per operazioni oltre i limiti sopra esposti e/o svuotamenti completi si applicheranno le seguenti tariffe:			
○ N. 2 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino ad 1 ora	€	165,00	per unità
○ N. 2 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino a 2 ore	€	330,00	per unità
○ N. 2 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino a 3 ore	€	460,00	per unità
○ N. 3 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino ad 1 ora	€	230,00	per unità
○ N. 3 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino a 2 ore	€	460,00	per unità
○ N. 3 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino a 3 ore	€	630,00	per unità
○ N. 4 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino ad 1 ora	€	290.00	per unità

○ N. 4 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino a 2 ore	€	570.00	per unità
○ N. 4 operatori + n.1 forklift (con portata fino a 5 ton) fino a 3 ore	€	700,00	per unità

Qualora il disponente la merce non si presenti nel giorno stabilito in cui il container è stato messo a disposizione verrà addebitata una penale di Euro 100,00 per container.

T.1.4.6. Servizio visite radiometriche.

T.1.4.6.1. Messa a disposizione container per visita radiometrica in area T.I.V. (solo messa a disposizione) € 120,00 per unità

(la tariffa include il trasferimento e posizionamento del container in apposita area all'interno del terminal ed il successivo riposizionamento a piazzale del container. E' escluso il controllo radiometrico e l'emissione del certificato).

NOTA BENE in considerazione degli spazi limitati e del rispetto delle norme di sicurezza, dei rischi interferenziali e dell'operatività del terminal sarà possibile traferire nell'area dedicata un massimo di no. 3 (tre) container al giorno in base all'ordine di arrivo della richiesta di messa a disposizione. La richiesta di messa a diposizione dovrà pervenire al terminal con almeno tre giorni di preavviso e il controllo radiometrico, a cura e spese del richiedente/disponente la merce o di suo incaricato, dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno della messa a disposizione.

La ditta incaricata dell'esecuzione del controllo radiometrico dovrà avere preventivamente definito con TIV le modalità di accesso al terminal con riferimento alle condizioni di sicurezza, valutazione dei rischi interferenziali, gestione delle emergenze, ecc.

In caso di ritardato preavviso ovvero di ritardi nell'esecuzione del controllo saranno addebitati a titolo di penale Euro 100.00 per container.

In caso di ritardo nell'esecuzione del controllo radiometrico il terminal si riserva il diritto di riposizionare i container interessati in catasta e di addebitare tutte gli ulteriori costi.

T.1.4.6.2. Controllo radiometrico in in area T.I.V. con emissione certificato

I° container	€	107,00	per unità
II° e III° container	€	94,00	per unità
dal IV° al X° container	€	64,00	per unità
dall'XI° container in poi	€	45,00	per unità

(la tariffa include il trasferimento e posizionamento del container in apposita area all'interno del terminal quando ciò sia necessario a discrezione di TIV e dell'incaricato del controllo, l'esecuzione del controllo radiometrico ed emissione del certificato a firma di un esperto qualificato in radioprotezione ed il successivo riposizionamento a piazzale del container nel caso il container sia stato movimentato).

NOTA BENE La richiesta con l'identificativo dei container da controllare dovrà pervenire, attraverso il portale internet di TIV e secondo le modalità indicate, con un preavviso di almeno 24 ore sul previsto arrivo della nave.

Il terminal metterà a disposizione del richiedente il certificato radiometrico sul portale internet di TIV (o via email) entro 24 ore dallo sbarco dei container

T.1.4.6.3. Maggiorazione per richieste pervenute oltre i termini di preavviso +100%

(la maggiorazione sarà applicata sulle tariffe di cui al punto T.1.4.5.2 e T.1.4.5.1).

T.1.4.7. Servizio di riempimento o svuotamento containers.			da concordare
L'Ufficio Commerciale del terminal è a disposizione per fornire quotazioni dedicate per il servizio di riempimento o svuotamento containers.			
T.1.4.8. Imbarco di containers su navi non specializzate (convenzionali)			da concordare
Qualora sia richiesto l'imbarco di containers su navi non specializzate (convenzionali), la quotazione degli interventi necessari all'idoneo stivaggio verrà concordata con l'ufficio commerciale del terminal.			
T.1.4.9. Servizio di Pesatura			
T.1.4.9.1. operazioni di pesatura effettuate al ritiro o all' introduzione del container "in sagoma" a seguito di richiesta all'ufficio operativo di TIV con preavviso di almeno 24 ore	€	50,00	per unità
T.1.4.9.2. Scartaggi a piazzale in caso di servizio richiesto per container "in sagoma" già a catasta	€	60,00	per movimento
T.1.4.9.3. Supplemento per operazioni di pesatura su container "fuori sagoma"		+100%	

<u>Termini di pagamento</u>:

Le fatture relative ai suddetti SERVIZI ALTRI sono emesse per pronto pagamento da effettuarsi prima delle operazioni di imbarco (export), o prima del ritiro (import), dei relativi containers.

T.1.5. SUPPLEMENTI E MAGGIORAZIONI

T.1.5.1. Supplementi:		
T.1.5.1.1. per lavoro svolto su richiesta nei turni lavorativi usualmente non previsti:		
○ per lavoro svolto in turno infrasettimanale dalle 02:00 alle 08:00	+65%	
○ per lavoro svolto in turno di sabato dalle 20:00 alle 02:00	+80%	
○ per lavoro svolto in turno domenicale o festivo e nei turni notturni antecedenti	+100%	
T.1.5.2. rizzaggio/derizzaggio dei container a bordo nave	da concordare	
T.1.5.3. containers posizionati sottomastra	+100%	
T.1.5.4. containers fuori sagoma (non standard), su ogni voce incluso soste	+70%	
T.1.5.5. containers contenenti merce pericolosa, su ogni voce incluso soste	+50%	
I disponenti di containers caricati con merce pericolosa devono comunicare agli uffici operativi competenti entro il turno precedente l'arrivo in porto e pena il pagamento delle maggiori spese, tutte le informazioni necessarie relative al container ed al suo contenuto.		

T.1.6. INOPEROSITA'

T.1.6.1. Operazioni di stivaggio/distivaggio	€	1.200,00	per ora/squadra

T.1.7. DIRITTI DI DEPOSITO

	FRANCHIGIA	GIORNI DI SOSTA OLTRE FRANCHIGIA		
	(giorni)	fino a 5 gg.	da 6 gg.a 10 gg.	oltre 10 gg.
		(€ al giorno per unità)		
IMPORT/EXPORT/TRANSHIPMENT				
Container da 20' PIENI	5	8,00	11,00	14,00
Container da 40' PIENI	5	16,00	22,00	28,00
Container da 20' VUOTI	7	7,00	8,00	9,00
Container da 40' VUOTI	7	11,00	13,00	17,00
		Fino a 3 gg	da 4 gg.a 7 gg.	oltre 7 gg.
IMO		(€ al giorno per unità)		
Container 20' IMO	1	16,00	18,00	20,00
Container 40' IMO	1	20,00	22,00	26,00

I containers non destinati all'imbarco nel terminal T.I.V. ed eventualmente accolti a deposito, non beneficeranno di alcun periodo di franchigia.

Responsabilità

Per i containers introdotti a deposito con valore dichiarato superiore a Euro 60.000,00 verrà applicato un corrispettivo di Euro 90,00 per ogni Euro 1.000,00 eccedente gli Euro 70.000,00.
Il terminal risponde entro i limiti delle dichiarazioni presentate dal cliente interessato, in altre parole fino a Euro 60.000,00; in mancanza di detta dichiarazione il terminal prende in consegna il container allo sbarco o all'introduzione senza controllo del contenuto, provvedendo alla verifica del sigillo e dello stato esteriore del container.
Il terminal non risponde per danni e/o mancanze relativi a merce contenuta nei contenitori che, per loro natura o difetto, non possono essere considerati chiusi.

T.2. MERCI NON CONTAINERIZZATE

L'introduzione/riconsegna così come l'imbarco di merci non containerizzate sia su navi porta-container che su navi convenzionali dovrà prima essere concordato ed autorizzato dal Terminal.

L'Ufficio Commerciale del terminal è a disposizione per fornire quotazioni dedicate per il servizio di riempimento o svuotamento containers.

Diritti di deposito

	giorni di franchigia	Euro per tonn. per giorni di giacenza		
		dal 16° al 30°	dal 31° al 60°	oltre il 60°
Merce a piazzale	15	2,50	4,00	5,50

A tutte le merci introdotte nel terminal T.I.V. e successivamente destinate all'imbarco su navi ormeggiate in altri terminal non godranno di alcun periodo di franchigia ed le tariffe di introduzione e riconsegna saranno da concordare con l'Ufficio Commerciale del terminal

T.3. SERVIZI ALTRI

Servizi doganali – Traffico container

Introduzione a Deposito Fiscale I.V.A. (ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331)

	Euro per unità
– Per container con valore ai fini I.V.A. superiore a EURO 20.000	100,00
– Per container con valore ai fini I.V.A. inferiore a EURO 20.000	55,00
– Per più container introdotti con la stessa dichiarazione il primo container è conteggiato come da tariffa sopraindicata	Euro per unità
– Dal 2° container	34,00

Introduzione a deposito IM7 (lunga giacenza)	Euro
– Per documento	200,00

Servizi doganali – Traffico merci non containerizzate

Introduzione a Deposito Fiscale I.V.A. (ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331)

	Euro per tonn
– Per tutte le merci	0,82

Introduzione a deposito IM7 (lunga giacenza)	Euro
– Per documento	200,00

Le tariffe suesposte comprendono i corrispettivi per:

1. il ricevimento ed il controllo dei documenti di introduzione ed estrazione delle merci dal Deposito Fiscale I.V.A.
2. la registrazione delle partite nel registro I. V .A.
3. la restituzione al depositante della documentazione acquisita, completata con data, firma e numero di registrazione
4. L'archiviazione della documentazione

In caso di errori e/o mancanze di informazioni o dati che implichino la ri-imputazione degli stessi o la remissione di documenti comporterà, oltre all'addebito delle eventuali sanzioni a carico di T.I.V., una penale di 100,00 Euro per documento.

Servizi a tempo

I servizi offerti a tempo sono i seguenti:
- Mezzi e personale
- Misurazione, controllo ed assistenza
- Noleggio di meccanismi in operazioni accessorie

Le ordinazioni di meccanismi in operazioni accessorie dovranno essere effettuate per un minimo di quattro ore.

	Euro/ora
Gru Gottwald	1,000,00
Carrelli elevatori con portata	
sino a t. 2,5	100,00
sino a t. 6,8	120,00
sino a t. 20	160,00
sup. a t. 20	180,00

	Euro/ora
Trattori/Camion Spola	150,00

Manodopera specializzata:	Euro/ora
Tariffa per persona in orario normale	50,00

Minimo Fatturabile
Per le prestazioni di manodopera in assistenza a visita ispettive il minimo fatturabile è di 2 operatori ed un forklift per un'ora

Per le prestazioni di gru ed altri mezzi il minimo fatturabile è di due ore.

T.4. PORT FACILITIES – SERVICE FEE

Attività di vigilanza e servizi conseguenti alle regolamentazioni previste dal codice ISPS con addebito che sarà a carico del Comando Nave c/o l'agente marittimo

L'addebito verrà applicato secondo i seguenti principi

- Navi convenzionali o non operative:

applicazione principio: **0,35 euro x lunghezza nave (a) x per ore di permanenza (b)**
L'addebito risultante sarà portato a carico dell'agenzia marittima a consuntivo conto comando nave.

a) **lunghezza nave**: metri totali fuori tutto

b) **durata della permanenza**: ore totali di occupazione banchina da inizio a fine ormeggio

- Navi porta-container (non in ormeggio di attesa):

Euro 17,00 per contenitore pieno movimentato.
L'addebito risultante sarà portato a carico dell'agenzia marittima a consuntivo conto comando nave.

Diritti di banchina per navi non operative

	Euro x giorni indivisibili
Per metri di lunghezza nave (lunghezza fuori tutto)	9,50

Le navi in sosta non operativa presso le banchine del T.I.V. hanno comunque l'obbligo di lasciare l'ormeggio a proprie spese su semplice ed insindacabile richiesta del terminal.